



15812/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Giurisdizione
del giudice
italiano

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 13760/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 15812

Dott. RENATO RORDORF	- Primo Pres.te f.f. - Rep.
Dott. GIOVANNI AMOROSO	- Presidente Sezione - Ud. 03/05/2016
Dott. ANIELLO NAPPI	- Consigliere - PU
Dott. ETTORE CIRILLO	- Consigliere - CI.
Dott. BRUNO BIANCHINI	- Consigliere -
Dott. ADELAIDE AMENDOLA	- Rel. Consigliere -
Dott. GIUSEPPE BRONZINI	- Consigliere -
Dott. CARLO DE CHIARA	- Consigliere -
Dott. FRANCO DE STEFANO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13760-2014 proposto da:

2016

216

GAMBA GIOVANNA, GAMBA ROSA, nella qualità di eredi di
Gamba Spartaco, SLAVIERO GERMANO nella qualità di eredi
di Slaviero Domenico, SAVINI GIORGIO, BIANCHI GIULIANA
nella qualità di eredi di Savini Ferruccio, PANCHER
BRUNA, PANCHER PAOLO, PANCHER RITA nella qualità di
eredi di Pancher Enrico, MORTARI GIANNI nella qualità

di erede di Mortari Adelino, BOBBI GIOCONDO nella
qualità di erede di Bobbi Vincenzo, GUERRESCHI ELMINA
nella qualità di erede di Guerreschi Arturo, FAVA
ENRICO nella qualità di erede di Fava Gino, CREMONESI
GIULIANO nella qualità di erede di Cremonesi Luigi,
BADALOTTI MARIA LUISA nella qualità di erede di
Badalotti Luigi, AZZALI GIULIANA nella qualità di erede
di Azzali Mario, NOVANTA LAURA nella qualità di erede
di Novanta Ermes, BIGI FRANCO nella qualità di erede di
Bigi Elvo, ARMAGNI ROSANNA, ARMAGNI GIORGIO, DEL BON
MARIA nella qualità di eredi di Armagni Alessandro,
FROLLO EZIO nella qualità di erede di Frollo Luigi,
TEBALDI ROMANO, TEBALDI MAURO, TEBALDI ANTONIETTA ,
BRIGHENTI VIRGINIA nella qualità di eredi di Tebaldi
Mario, AGOSTI LUCIANA nella qualità di eredi di Agosti
Sergio, LUCCHETTI ADELE VANDA nella qualità di erede di
Lucchetti Anselmo, BALASINI MARIA, BALASINI DALMAZIO
nella qualità di eredi di Carretta Adelia e di Balasini
Nelson, OTTAVIANI MARIA CHIARA, OTTAVIANI CARLO nella
qualità di eredi di Ottaviani Lelio, CARTAPATI
MAURIZIO, CARTAPATI ENZIO nella qualità di eredi di
Cartapati Mario, BORONI GIOVANNI nella qualità di erede
di Boroni Franco, DESTRO LAURA, PIOVESAN ANASTASIA
nella qualità di eredi di Destro Vittorio, PIRINI
DOLORES nella qualità di erede di Pirini Umberto,
ALBERTI CARLA, BECCARI BRUNA nella qualità di eredi di
Alberti Alcibiade, AVANZI ATTILIO nella qualità di



erede di Avanzi Carlo, SPAGNA GIANNA, SPAGNA SUSANNA
nella qualità di eredi di Spagna Celso, ARMANINI
GIOVANNA, ARMANINI ANTONELLA, ARMANINI ALBERTO nella
qualità di eredi di Armanini Italo, ANSELMI CARLA nella
qualità di erede di Anselmi Luigi, ZERBINI ENRICO nella
qualità di erede di Zerbini Luigi e Joffrè, COMINOTTI
ALIDA nella qualità di erede di Cominotti Amedeo,
FERRARI DIVA nella qualità di erede di Ferrari Dino,
AIOLFI LORENZINA nella qualità di erede di Strina
Antonino, PELLEGRINI DORA nella qualità di erede di
Pierotti Mario, ALFANO ANNA MARIA, FRIZZELLI CESARE,
FERRAGUTI BRUNO, elettivamente domiciliati in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 1, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIO GIANGIACOMO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati CLAUDIO ARRIA e
JOACHIM LAU, per deleghe in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA, in persona
dell'Ambasciatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio
dell'avvocato ANDREA PETRILLO, rappresentata e difesa
dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA, per delega in calce al
controricorso;

- **controricorrente** -

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del

Presidente del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso l'ordinanza n. 835/2014 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

uditi gli avvocati Joachim LAU e Luca VENTRELLA per l'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti in epigrafe indicati, ovvero i loro rispettivi danti causa, durante la seconda guerra mondiale, vennero deportati in Germania e ivi costretti ai lavori forzati.

Con citazione del 10 aprile 2007 essi hanno pertanto convenuto innanzi al Tribunale di Mantova la Repubblica Federale di Germania, chiedendo il ristoro dei danni originati da tali vicende.

La convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto e ottenuto di chiamare in causa la Repubblica Italiana per esserne manlevata, in caso di soccombenza. Ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Con sentenza in data 21 settembre 2012 il Tribunale di Bergamo, al quale la causa era stata rimessa per ragioni di competenza dal giudice preventivamente adito, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda proposta.

Con ordinanza ex art. 348 *bis* cod. proc. civ. la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto avverso la predetta pronuncia, non avendo l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta.

Il ricorso per cassazione degli eredi di Spartaco Gamba e litisconsorti è affidato a due motivi.

Si è difesa con controricorso la Repubblica Federale di Germania mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri, non costituitasi nei termini di legge, ha partecipato alla sola discussione orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve preliminarmente essere dichiarata l'irricevibilità della lettera in data 18 aprile 2016, recante nell'oggetto l'indicazione del presente ricorso: con essa il Capo della Divisione Legale e Consolare dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ha trasmesso a questa Corte una nota dalla medesima Ambasciata indirizzata al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Si ricorda, all'uopo, che qualsivoglia interlocuzione delle parti con il giudice di legittimità può avvenire solo attraverso la mediazione del difensore munito di mandato speciale, ex art. 365 cod. proc. civ., nelle forme e attraverso gli atti previsti dalla legge; nello specifico, dopo la notifica e il

deposito di ricorso e controricorso, attraverso le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ.

L'assoluta irrivalenza della menzionata missiva – neppure idonea a essere qualificata in termini di atto processuale – preclude in radice la possibilità che essa venga presa in considerazione dal collegio.

2.1 Passando quindi all'esame della proposta impugnazione, con il primo motivo, articolato in due profili, gli impugnanti lamentano, ex art. 360, n. 1, cod. proc. civ., violazione dell'art. 10 della Costituzione e della norma consuetudinaria di diritto internazionale, secondo la quale gli Stati, in deroga al principio dell'immunità, possono stabilire, in favore di privati cittadini, la giurisdizione del giudice di un altro Stato per una determinata vertenza, e tanto "con specifico riferimento a quanto convenuto con l'art. 15 dell'allegato n. IV dell'Accordo di Londra del 27 febbraio 1953 e agli artt. 4, comma 1, e 2, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218". Deducono altresì, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 24, 111 e 117 della Costituzione, 1, 28, comma 2, e 39 della Convenzione europea del 1957 per il pacifico rimedio delle vertenze, in collegamento con l'art. 47 della Carta di Nizza e con l'art. 6, comma 1, CEDU.

Sostengono gli esponenti, segnatamente dissentendo da quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte nell'arresto n. 1136 del 2014, che l'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, innanzi richiamato, andrebbe inteso nel senso che la possibilità per lo Stato aggressore di invocare la propria immunità davanti a un giudice straniero anche in relazione a condotte integranti gravi crimini di guerra e contro l'umanità, non esclude la possibilità che il medesimo Stato possa tuttavia essere convenuto davanti a un giudice nazionale laddove esplicitamente o implicitamente abbia rinunciato al privilegio della immunità giurisdizionale, pena, in difetto, l'incostituzionalità dell'intera disciplina.

Deducono quindi che nella fattispecie l'immunità non sarebbe più eccezionale, avendo la Repubblica Federale partecipato al giudizio, difendendosi nel merito e anzi chiamando in causa lo Stato italiano per esserne manlevato.

2.2 Con il secondo mezzo, lamentando violazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, T.U. n. 115 del 2002, gli impugnanti si dolgono della loro condanna al pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato,

segnatamente deducendo che l'art. 1 della medesima fonte, disponendo che il disposto dell'art. 13 si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ha inteso riferirsi ai procedimenti avviati in primo grado in epoca successiva al 31 gennaio 2013.

3. Le critiche svolte nel primo mezzo sono fondate per le ragioni che qui di seguito si vanno a precisare.

La storia della *vexata quaestio* della giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica Federale di Germania, per fatti commessi dalle truppe di occupazione nazista durante la seconda guerra mondiale comincia, nella giurisprudenza di legittimità, con la sentenza delle sezioni unite 11 marzo 2004, n. 5044, che, in relazione all'iniziativa giudiziaria intrapresa da Luigi Ferrini per ottenere il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali patiti in conseguenza della sua deportazione e sottoposizione a lavoro coatto in un campo di prigionia, cassò con rinvio la pronuncia della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano, emessa in prime cure.

Affermò nell'occasione questo Supremo Collegio che il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrana uguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera: principio dal quale si desunse che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, l'immunità non potendo essere invocata in presenza di comportamenti di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini lesivi di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali.



4. Il percorso ermeneutico così inaugurato venne mantenuto fermo negli anni successivi, rispetto a casi analoghi portati alla cognizione di questa Corte, finché, in data 3 febbraio 2012, sopravvenne la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla Germania contro l'Italia per avere quest'ultima mancato di riconoscere l'immunità, spettante in base al diritto internazionale, "ad un altro stato sovrano come la Germania per violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dal Reich tedesco tra il 1943 ed 1945", dichiarò l'illegittimità dei provvedimenti giudiziari italiani con cui era stata affermata l'esecutività di sentenze straniere ed erano state disposte misure coercitive-esecutive nei confronti della Germania, contestualmente disponendo che la Repubblica italiana, attraverso la promulgazione della opportuna legislazione o il ricorso ad altro metodo a sua scelta, dovesse fare in modo che le decisioni dei suoi giudici e quelle di altre autorità giudiziarie che avessero violato l'immunità spettante alla Repubblica Federale di Germania fossero rese inefficaci.

5. La statuizione della Corte Internazionale di Giustizia in ordine alla insussistenza della giurisdizione civile rispetto agli atti compiuti *iure imperii* da uno Stato ha trovato poi riscontro nella legge 14 gennaio 2013, n. 5.

In base all'art. 3, comma 1, di tale fonte, "quando la Corte Internazionale di Giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo", con l'ulteriore e decisivo corollario, di cui al comma 2, che "le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile", non applicandosi, in casi siffatti l'articolo 396 della medesima fonte.



6. Sull'abbrivio di tale normativa la successiva giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, negò la giurisdizione del giudice italiano in relazione alle domande risarcitorie promosse nei confronti della Repubblica Federale di Germania con riguardo ad attività *iure imperii*, ritenute lesive dei valori fondamentali della persona o integranti crimini contro l'umanità, commesse dal Reich tedesco fra il 1943 ed il 1945 (cfr. Cass. pen. 30 maggio 2012, n. 32139; Cass. civ. sez. un. 21 gennaio 2014, n. 1136).

7. Sennonché, sollecitata dal Tribunale di Firenze con tre distinte ordinanze di rimessione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 2014, ha, da un lato, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma prodotta nell'ordinamento italiano mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per tutti gli atti ritenuti *iure imperii*, così come interpretata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di Giustizia (CIG), segnatamente precisando che il contrasto della norma internazionale sull'immunità degli Stati, con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili riconosciuti dalla Carta fondamentale del nostro Stato, esclude *tout court* l'operatività del meccanismo di adattamento automatico sancito dal medesimo articolo, con la conseguenza inevitabile che la norma internazionale, per la parte confliggente con i predetti principi e diritti, deve ritenersi giammai entrata nel nostro ordinamento; e ha, dall'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, la quale gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

8. La scelta operata in dispositivo dal giudice delle leggi è basata sui seguenti, concorrenti e consequenziali rilievi:

- a) la riconosciuta possibilità che, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost. possa subire un limite ulteriore (rispetto a quelli imposti dall'art. 10 Cost.), quando lo giustifichi un interesse pubblico potenzialmente preminente (cfr. Corte cost. n. 18 del 1982), non opera nella fattispecie, considerato che la negazione della giurisdizione in ordine alle richieste di risarcimento delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni di diritti fondamentali della persona non è giustificata da alcuno di siffatti interessi e che neppure è prevista altra forma di riparazione giudiziaria;
- b) l'immunità dello stato straniero dalla giurisdizione, consentita dagli artt. 2 e 24 Cost. è volta a proteggere la funzione, non già comportamenti che non attengono all'esercizio tipico della potestà di governo;
- c) i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma ex art. 10, primo comma, della Costituzione, trattandosi di elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale;
- d) pur riconoscendosi che la vincolatività, ex art. 1, legge 17 agosto 1957, n. 848, delle decisioni della CIG, in quanto organo dell'ONU, costituisce una delle limitazioni di sovranità alle quali, ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, l'Italia ha consentito in favore delle organizzazioni internazionali volte ad assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, va nondimeno affermata la perdurante operatività della barriera costituita dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione;
- e) ne deriva, con specifico riguardo al contenuto della sentenza della CIG in data 3 febbraio 2012, che la menzionata legge del 1957, che ha dato esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, deve ritenersi in contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, posto che il totale sacrificio imposto a uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo di una potestà di governo manifestatasi in crimini di guerra e contro l'umanità.

9. Questo essendo lo stato dell'arte, la soluzione della questione posta dal primo motivo è affatto obbligata.

Cancellato dall'ordinamento l'art. 3 della legge n. 5 del 2013; venuto meno l'obbligo del giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, non resta che affermare la giurisdizione del giudice italiano a conoscere delle domande risarcitorie proposte dai ricorrenti.

Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale resta assorbito l'esame del secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bergamo, in applicazione dell'art 383 terzo comma cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. 1° marzo 1979, n. 1316).

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; dichiara la giurisdizione del giudice italiano; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Bergamo in persona di diverso giudice.

Roma, 3 maggio 2016


Il Consigliere est.

Dott. Adelaide Amendola



Il Presidente

Dott. Renato Rordorf



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 28/05/2016
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

